



Regolamento didattico del Corso di Laurea in Lettere

Sommario

Art. 1 - Norme generali	1
Art. 2 - Ordinamento didattico	1
Art. 3 - Scheda Unica Annuale del corso di studio (SUA-CdS)	2
Art. 4 - Gestione del corso di studio	2
Art. 5 - Commissione di Indirizzo	3
Art. 6 - Ammissione al Corso	3
Art. 7 - Programmazione e organizzazione della didattica	4
Art. 8 - Trasparenza e assicurazione della Qualità	5
Art. 9 - Piani delle attività formative	5
Art. 10 - Verifiche del profitto	6
Art. 11 - Prova finale	6
Art. 12 - Passaggi, trasferimenti, abbreviazioni di corso e riconoscimento crediti	7
Art. 13 – Studenti, studentesse a tempo parziale	8
Art. 14 - Mobilità degli studenti e opportunità all'estero	8
Art. 15 - Opportunità per gli studenti e le studentesse	8
Art. 16 - Orientamento e tutorato	8
Art. 17 - Tirocini curriculari e placement	9
Art. 18 - Obblighi degli studenti	9

Art. 1 - Norme generali

1. Presso il dipartimento di Studi Letterari, Filosofici e di Storia dell'Arte dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata è istituito, a decorrere dall'a.a. 2008/2009, il corso di laurea in Lettere, Classe delle lauree L-10.
2. La denominazione in inglese del corso è *Humanities*. La denominazione correntemente utilizzata è Lettere.
3. Il corso è erogato in modalità convenzionale.
4. La durata normale del corso è stabilita in 3 anni.
5. Per conseguire la laurea lo studente/la studentessa deve aver acquisito 180 crediti, comprensivi di quelli relativi alla conoscenza obbligatoria, oltre che della lingua italiana, di una lingua dell'Unione Europea.
6. Al compimento degli studi viene rilasciato il diploma di laurea in Lettere, Classe delle lauree L-10. A coloro che hanno conseguito la laurea compete la qualifica accademica di dottore/dottoressa.
7. Il presente Regolamento didattico è redatto in conformità con la normativa vigente e con il Regolamento Didattico e gli altri regolamenti di Ateneo, a cui si rimanda per quanto non espressamente indicato, ed è sottoposto a revisione almeno ogni tre anni.

Art. 2 - Ordinamento didattico

1. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del d.m. 22 ottobre 2004, n. 270, il corso di studio ha un proprio ordinamento didattico, in armonia con gli ordinamenti didattici nazionali e con il Regolamento didattico di Ateneo. L'ordinamento didattico è approvato dal Ministero ai sensi dell'articolo 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341 ed è emanato con decreto del/della Rettore/Rettrice. La sua entrata in vigore è stabilita dal decreto rettorale.
2. L'ordinamento didattico del corso di studio, nel rispetto di quanto previsto dalla classe cui il corso afferisce e dalla normativa vigente, viene definito previa consultazione con le organizzazioni rappresentative del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni, con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali. Esso determina:
 - a) la denominazione, individuata coerentemente sia con la classe di appartenenza del corso sia con le caratteristiche specifiche del percorso proposto;
 - b) la classe di appartenenza del corso di studio e l'indicazione del dipartimento di riferimento;
 - c) gli obiettivi formativi specifici e i risultati di apprendimento attesi, secondo il sistema di descrittori dei titoli di studio adottato in sede europea (conoscenza e capacità di comprensione, capacità di applicare conoscenza e comprensione, autonomia di giudizio, abilità comunicative, capacità di apprendimento);
 - d) il profilo professionale dei laureati e delle laureate con indicazioni concernenti gli sbocchi occupazionali;
 - e) il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula e l'indicazione delle modalità di svolgimento;
 - f) i crediti assegnati a ciascuna attività formativa e a ciascun ambito, riferiti a uno o più settori scientifico disciplinari nel loro complesso per quanto riguarda le attività previste nelle lettere a) e b) dell'articolo 10, comma 2, del d.m. 22 ottobre 2004, n. 270;
 - g) le conoscenze richieste per l'accesso e le modalità di verifica, differenziate per tipologia di corso di studio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, commi 1 e 2, del d.m. 22 ottobre 2004, n. 270, e del Regolamento didattico di Ateneo (i dettagli sui criteri per l'accesso e le modalità di valutazione sono delineati all'art. 6 del presente regolamento);
 - h) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento della laurea.
3. L'ordinamento didattico può disporre che il corso si articoli in più curricula, fermo restando che né la denominazione del corso né il titolo di studio rilasciato possono farvi riferimento.
4. Il consiglio di dipartimento di riferimento è responsabile della corretta corrispondenza tra i piani di studio e l'ordinamento del corso.

Art. 3 - Scheda Unica Annuale del corso di studio (SUA-CdS)

1. La struttura di riferimento del corso e le strutture eventualmente associate provvedono annualmente a una riflessione sugli obiettivi attesi della formazione; a tale riflessione concorrono la verifica della domanda di formazione e le consultazioni con soggetti e organizzazioni della produzione di beni e servizi e delle professioni. Tale attività viene svolta valorizzando la collaborazione fra corsi di studio di area affine e facendo riferimento al Comitato di Indirizzo di cui al successivo art. 5.
2. Il corso di studio, a seguito dell'analisi dei fabbisogni formativi e sentite le parti interessate, provvede inoltre a riesaminare l'impianto del corso e i suoi effetti apportando le necessarie modifiche e a definire l'offerta formativa nel rispetto degli obiettivi di apprendimento.
3. Il coordinatore/la coordinatrice coadiuvato/a dal Gruppo di gestione della Qualità e dalla/dal Manager didattico, predispone la documentazione utile ai fini dell'accreditamento del corso di studio, da approvare nel Consiglio di dipartimento di riferimento ed è responsabile della compilazione della Scheda Unica Annuale del corso di Studio (SUA-CdS) quale strumento principale del sistema di Autovalutazione, Valutazione Periodica e Accredimento introdotto dalla L. 240/2010 e dal Decreto Legislativo 19/2012.
4. Il coordinatore/la coordinatrice è altresì responsabile della rispondenza tra quanto approvato nella struttura didattica di riferimento e il contenuto della SUA-CdS.

Art. 4 - Gestione del corso di studio

1. I dipartimenti di Studi Letterari, Filosofici e di Storia dell'Arte e di Storia, Patrimonio culturale, Formazione e Società sono dipartimenti associati nella costituzione del corso di studio. Il dipartimento di Studi Letterari, Filosofici e di Storia dell'Arte, quale struttura didattica di riferimento del corso di laurea in Lettere, assume la responsabilità e gli oneri di gestione del corso.
2. Nel corso di studio è istituito un Consiglio di corso di studio, a cui spetta il coordinamento e l'ordinaria gestione della didattica sulla base degli indirizzi definiti dai dipartimenti associati, secondo quanto previsto dal Regolamento delle Strutture Didattiche e di Ricerca.
3. Il Consiglio elegge, a maggioranza assoluta dei propri componenti, il coordinatore/la coordinatrice tra i professori e le professoresse a tempo pieno. Al coordinatore/alla coordinatrice spetta di convocare e presiedere il Consiglio, provvedendo all'esecuzione delle relative deliberazioni. Il coordinatore/la coordinatrice dura in carica tre anni accademici e non può essere rieletto consecutivamente più di una volta.
4. Fanno parte del Consiglio di corso di studio tutti i/le docenti, compresi i professori e le professoresse a contratto, che svolgono attività didattica nel corso di laurea e che ne facciano domanda al direttore/direttrice del dipartimento, nonché un/una rappresentante di studenti/studentesse eletto/a tra gli iscritti/e al CdS. È escluso dalla partecipazione al Consiglio il/la docente che sia già componente di altri due Consigli di corso di studio di pari livello.
5. Il Consiglio nomina al proprio interno specifiche commissioni con funzioni di supporto all'organizzazione della didattica, alla gestione delle carriere studentesche, ai processi di internazionalizzazione e alle attività di Assicurazione della Qualità. In particolare, sono previste:
 - a) Commissione didattica (assetto dei Piani di Studio e osservatorio sulla didattica);
 - b) Commissione pratiche studenti ed Erasmus;
 - c) Commissione per orientamento e tutorato;
 - d) Commissione di indirizzo per la consultazione delle parti interessate.

Nel corso di studio è previsto un Gruppo di Assicurazione della Qualità (AQ), che svolge funzioni di monitoraggio dei processi formativi, analisi degli indicatori della didattica e delle carriere studentesche, verifica dell'efficacia delle azioni di miglioramento e supporto alla predisposizione della documentazione relativa all'Assicurazione della Qualità.

Il Gruppo di riesame (GR), composto dal/la coordinatore/coordinatrice, da almeno tre docenti, un/a rappresentante degli studenti/studentesse e una unità di personale tecnico-amministrativo, cura le attività

di autovalutazione del CdS, l'analisi dei dati relativi alla qualità della didattica e dei servizi, la predisposizione dei documenti di riesame annuale e ciclico (Rapporto di Riesame e Scheda di Monitoraggio Annuale) e la definizione delle azioni correttive e migliorative.

In particolare:

- monitora l'adeguatezza, l'efficacia e la trasparenza del CdS;
- garantisce il proprio ausilio al/la coordinatore/coordinatrice nella preparazione dei testi e dell'elaborazione dei dati da inserire nella Scheda Unica Annuale (SUA) di CdS, svolgendo monitoraggio dei dati relativi ai corsi di studio (attività didattiche e servizi di supporto), verificando che venga data attuazione alle azioni di miglioramento indicate nei rapporti di riesame;
- verifica la domanda di formazione;
- verifica gli obiettivi specifici del corso e la loro coerenza con gli obiettivi qualificanti della classe e i fabbisogni del mondo del lavoro;
- verifica gli sbocchi occupazionali e la loro coerenza con gli obiettivi qualificanti della classe e del corso e i fabbisogni del mondo del lavoro;
- effettua l'analisi dei risultati di apprendimento attesi e dell'efficacia esterna del CdS;
- verifica le risultanze emerse dalle rilevazioni delle opinioni degli studenti;
- monitora l'adeguatezza delle infrastrutture e dei servizi agli studenti.

Art. 5 - Commissione di Indirizzo

1. In fase di progettazione e organizzazione (anche in relazione ai successivi cicli di studio) il corso di studio assicura un'approfondita analisi delle esigenze e potenzialità di sviluppo dei settori di riferimento. A tal fine vengono consultate sistematicamente le principali parti interessate (studenti/studentesse, docenti, organizzazioni scientifiche e professionali, rappresentanti del mondo della cultura, della produzione, anche a livello internazionale), sia direttamente, sia attraverso l'utilizzo di studi di settore.
2. Per tali consultazioni il corso di studio istituisce un'apposita Commissione, che si riunisce almeno una volta l'anno, delegata a incontrare docenti di Istituti scolastici e esponenti del mondo del lavoro, della cultura e della ricerca (mondo imprenditoriale legato alla cultura, aziende specifiche contattate, ecc.), per approfondire e fornire elementi in merito alle effettive potenzialità occupazionali di laureati e laureate.

Art. 6 - Ammissione al Corso

1. Requisito per l'accesso al corso di laurea in Lettere è il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio, anche se conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dal consiglio di dipartimento di riferimento ai sensi della normativa vigente. È altresì richiesto il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale e di un'adeguata abilità linguistico-logica.
2. La verifica della preparazione iniziale avverrà mediante un'apposita prova - le cui modalità, tipologia e contenuti vengono dettagliati ogni anno nel relativo bando -, volta ad appurare le conoscenze di: letteratura, storia, geografia, storia dell'arte, nozioni generali del mondo classico e dell'antichità. Gli studenti e le studentesse che non dovessero raggiungere la soglia minima di punteggio preventivamente indicata nel bando potranno comunque procedere con l'immatricolazione o l'iscrizione, ma dovranno adempiere, entro il primo anno di corso, agli obblighi formativi aggiuntivi che verranno indicati dalla Commissione nominata a tale scopo dal direttore/dalla direttrice del dipartimento, sentito/a il coordinatore/la coordinatrice. A tal fine studenti e studentesse potranno seguire appositi corsi (corsi zero) sugli argomenti nei quali siano state riscontrate carenze, al termine dei quali la medesima Commissione verificherà l'assolvimento degli OFA assegnati, renderà noto agli studenti e alle studentesse l'esito, dandone comunicazione anche al direttore/alla direttrice e al coordinatore/alla coordinatrice.

Art. 7 - Programmazione e organizzazione della didattica

1. Per gli insegnamenti erogati presso la Macroarea di Lettere e Filosofia a 1 CFU corrispondono 5 ore di attività didattica frontale e 20 di studio personale o altro tipo di impegno (seminari, laboratori, esercitazioni) da parte dello studente e della studentessa. Agli insegnamenti impartiti presso altre Macroaree, Facoltà e Dipartimenti si applicano le regole previste da ciascuno di essi in relazione alle caratteristiche specifiche dei contenuti didattici.
2. L'offerta didattica programmata è definita annualmente in linea con le scadenze indicate dall'Ateneo e di norma entro il mese di maggio ed è approvata dal dipartimento. Essa si applica alla coorte di studenti e studentesse che si immatricolano nell'anno accademico di riferimento e include le attività didattiche integrative, propedeutiche, di orientamento e di tutorato. L'offerta didattica programmata è inserita nel sistema di gestione interno dell'Ateneo e pubblicata sul sito del corso di studio. Per ciascuna attività formativa sono indicati il normale anno di corso, l'eventuale articolazione in moduli, i settori scientifico-disciplinari, i CFU previsti, l'impegno orario e l'ambito disciplinare.
3. Il Consiglio di corso di studio formula annualmente al dipartimento le proprie proposte per l'offerta didattica programmata, tenendo conto in particolare delle indicazioni fornite dalla Commissione paritetica, dal Gruppo del riesame e dalla Commissione di Indirizzo. Il dipartimento assume tutti i provvedimenti necessari, compresi quelli relativi al conferimento degli incarichi di docenza, secondo i vigenti regolamenti d'Ateneo.
4. Entro il mese di giugno di ogni anno il Consiglio di corso di studio definisce nei particolari i contenuti dell'offerta didattica per il successivo anno accademico, indicando, ove necessario, le modalità di coordinamento di specifiche attività. Sul sito del corso di studio sono reperibili i programmi dettagliati degli insegnamenti attivati e l'orario di ricevimento dei/delle docenti. Ogni docente rende altresì disponibile la scheda descrittiva delle attività formative (scheda insegnamento), contenente tutte le informazioni riguardanti le conoscenze preliminari richieste, gli obiettivi formativi, i materiali didattici e i testi di riferimento, le tipologie didattiche adottate (anche a distanza) e i criteri e le modalità di verifica.
5. Il corso di studio rende note sul proprio sito anche le iniziative di supporto per gli studenti e studentesse con esigenze specifiche (per esempio studenti/studentesse fuori sede, stranieri/e, lavoratori/lavoratrici, con figli piccoli) e a favore degli studenti e studentesse con disabilità, in merito all'accessibilità alle strutture e ai materiali didattici e in accordo con la preposta Commissione di Ateneo per l'inclusione (Caris).
6. Gli insegnamenti curriculari sono impartiti in moduli da 6 o da 12 CFU. A moduli distinti (che corrispondano a uno specifico incarico didattico per il/la docente e non siano dunque mutuati o fruiti) devono sempre corrispondere lezioni distinte, il cui calendario è definito annualmente con congruo anticipo rispetto all'avvio della didattica e pubblicato sul sito del CdS e/o Segreteria di Macroarea.
7. Ciascun/a docente svolge personalmente le lezioni dei corsi assegnati; i/le docenti possono invitare esperti ed esperte di riconosciuta competenza scientifica per tenere lezioni, in compresenza, su argomenti specifici facenti parte del corso di insegnamento. Per le lezioni in sostituzione del/della docente occorre l'autorizzazione del/della direttore/direttrice del dipartimento, sentito/a il coordinatore o la coordinatrice. Le eventuali assenze per fatti imprevisti devono essere giustificate da gravi ed eccezionali motivi ed essere tempestivamente comunicate al direttore o alla direttrice del dipartimento, al coordinatore o alla coordinatrice e agli/alle studenti/studentesse che frequentano il corso.
8. Il Consiglio di corso di studio provvede affinché gli insegnamenti erogati siano adeguatamente distribuiti fra i due semestri dell'anno accademico e lungo l'intero arco della giornata e della settimana; si impegna inoltre, per quanto possibile e compatibilmente con le esigenze logistiche della Macroarea di appartenenza, a evitare la sovrapposizione degli orari degli insegnamenti obbligatori.
9. La frequenza dei corsi, benché non sia obbligatoria, è vivamente consigliata. Il programma di esame per i non frequentanti è uguale a quello per i frequentanti, salvo diverse indicazioni fornite dal/dalla docente nelle schede insegnamento.

Il corso di Studio non prevede propedeuticità tra gli insegnamenti, fatta eccezione per i laboratori di lingua latina e di lingua greca, collegati agli insegnamenti delle rispettive Letterature. La frequenza di tali laboratori è obbligatoria nel caso in cui lo/la studente/studentessa non superi i test di lingua e sintassi latina o greca, necessari per accedere ai relativi esami di letteratura.

I dettagli sulle disposizioni di svolgimento e superamento delle attività formative in questione sono riportati nelle corrispondenti schede insegnamento.

10. Fatta salva la libertà di scelta degli studenti e delle studentesse, il corso di studio può proporre attività formative “a scelta” la cui coerenza con gli obiettivi formativi del corso è preventivamente assicurata; in caso di opzione diversa, lo studente/studentessa, individuate altre attività formative tra quelle attivate in Ateneo, dovrà attendere che il Consiglio di dipartimento, sentito il Consiglio di corso, si esprima in merito alla loro congruità con il progetto formativo.

11. Le competenze linguistiche possono essere acquisite con corsi attivati dalla Macroarea o organizzati dal Centro linguistico di Ateneo.

Art. 8 - Trasparenza e assicurazione della Qualità

1. Il corso di studio adotta le procedure per soddisfare i requisiti di trasparenza e le condizioni necessarie per una corretta comunicazione, rivolta agli studenti e alle studentesse e a tutti i soggetti interessati. In particolare, rende disponibili le informazioni richieste dalla normativa prima dell'avvio delle attività didattiche. Inoltre, aggiorna costantemente e sollecitamente le informazioni inserite nel proprio sito internet.

2. Il corso di studio aderisce alla politica di assicurazione della qualità di Ateneo, rapportandosi costantemente a tutte le strutture in essa coinvolte, in particolare la Commissione paritetica del dipartimento.

3. Il Consiglio del corso di studio individua il/la docente responsabile dell'assicurazione della qualità del corso di studio, che può anche essere il coordinatore o la coordinatrice.

Art. 9 - Piani delle attività formative

1. Per sostenere gli esami ed effettuare la relativa prenotazione, gli studenti e le studentesse del primo anno devono essere in possesso di un piano di studio, redatto secondo le regole pubblicate nel sito del corso di Studio e della Segreteria Studenti, e approvato dal Consiglio di dipartimento. Può essere concessa una deroga per coloro che sono in attesa della delibera sul riconoscimento di CFU in seguito a passaggio, trasferimento o abbreviazione di corso. In attesa di tale delibera, gli studenti e le studentesse possono comunque presentare un piano di studio provvisorio. Gli/Le iscritti/e degli anni successivi al primo possono apportare modifiche al piano di studio, che, una volta approvato, sostituisce quello precedente. Le tempistiche di presentazione dei piani di studio sono fissate annualmente e pubblicate sul sito del corso di studio e/o della Segreteria studenti.

2. Alcuni insegnamenti, secondo le indicazioni fornite dal Consiglio di corso, potranno essere mutuati o fruiti da altri corsi di laurea o laurea magistrale, coerentemente con i percorsi formativi in cui si articola il corso di studio, anche per favorire un consapevole orientamento alla prosecuzione degli studi di livello magistrale; lo studente/studentessa dovrà aver cura di appurare le eventuali condizioni (di propedeuticità, conoscenza della lingua straniera, ecc.) per sostenere i relativi esami.

3. Il piano di studi prevede non più di 19 prove di esame (oltre alla prova finale e agli esami a scelta dello studente). Possono indicare nel piano di studio un numero di CFU superiore a 180 gli studenti e le studentesse per i/le quali si renda necessaria un'integrazione per le discipline che la normativa vigente indica come indispensabili ai fini dell'insegnamento nella scuola secondaria.

Tale condizione è, altresì, prevista per gli studenti e le studentesse che intendano proseguire i loro studi in Corsi di laurea magistrale che richiedono integrazioni curriculari rispetto alla classe di laurea L-10, non altrimenti integrabili nel piano di studio. In questo caso, e entro il limite di 24 CFU aggiuntivi, è necessaria l'approvazione del Consiglio di dipartimento, sentito il Coordinatore/Coordinatrice.

I crediti acquisiti per insegnamenti aggiuntivi rispetto a quelli necessari per concludere il percorso di studio rimangono registrati nella carriera dello studente/studentessa e possono essere successivamente riconosciuti ai sensi della normativa in vigore. Le valutazioni ottenute negli insegnamenti aggiuntivi non rientrano nel computo della media dei voti degli esami di profitto, ma sono inserite nel diploma *supplement*.

Art. 10 - Verifiche del profitto

1. Le Commissioni giudicatrici degli esami e delle altre prove di verifica del profitto sono nominate dal Consiglio di dipartimento su proposta del/della coordinatore/coordinatrice e sono costituite da almeno due componenti, il primo dei quali è, di norma, il titolare del corso di insegnamento. Ove possibile, la commissione è composta da personale docente o cultori/cultrici della materia che svolgono attività didattiche nel corso di studio e in settori scientifico disciplinari affini a quello dell'insegnamento. I cultori e le cultrici della materia sono nominati/e per un periodo di tre anni e l'incarico è rinnovabile. Per motivi d'urgenza, il/la direttore/direttrice del dipartimento può modificare la commissione, portando a ratifica la decisione nella successiva riunione del consiglio di dipartimento.
2. La valutazione finale, espressa in trentesimi, è individuale. Essa è ritenuta positiva se superiore o uguale a 18 su 30. Qualora si raggiunga il punteggio massimo, la Commissione esaminatrice può, a giudizio unanime, attribuire la lode.
3. Gli esami di profitto che prevedano prove di esame integrate di insegnamenti articolati in più moduli coordinati, intestati a docenti diversi, devono svolgersi nello stesso giorno, con la possibilità di fissare date diverse solo quando almeno una delle prove si svolge in forma scritta e ferma restando la verbalizzazione unica. Alla valutazione complessiva del profitto dello/a studente/studentessa concorrono tutti i/le docenti coinvolti/e.
4. In ogni anno accademico vengono fissati tre appelli per la sessione estiva (giugno/luglio), due per la sessione autunnale (settembre) e tre per quella invernale/estiva anticipata (gennaio/febbraio). Gli appelli devono essere distanziati di almeno 14 giorni l'uno dall'altro e il relativo calendario viene pubblicato sul sito di Macroarea con congruo anticipo rispetto all'inizio della sessione. Può essere previsto un appello straordinario nella seconda metà di aprile esclusivamente per coloro che presentano domanda di laurea per il mese di maggio (ultima sessione straordinaria) e devono sostenere l'ultimo esame; adempimenti, procedure e tempistiche sono registrati sul sito della Segreteria studenti.
5. I criteri e le modalità di verifica del profitto sono indicati da ogni docente, per ogni insegnamento e attività formativa, nelle schede dei relativi insegnamenti, debitamente pubblicate sul sito del corso di studio.
6. Per sostenere un esame di profitto, necessariamente e preliminarmente inserito nel proprio piano di studi, lo studente o la studentessa deve risultare in regola con le norme relative all'iscrizione, con le eventuali propedeuticità del corso di studio e con l'accertamento della frequenza, ove richiesta.

Art. 11 - Prova finale

1. La prova finale per il conseguimento della laurea è pubblica e consiste nella discussione di un elaborato scritto su un tema concordato con il/la relatore/relatrice, che è di norma il/la docente titolare di un insegnamento per il quale il/la laureando/a abbia acquisito almeno 6 CFU. Il/La direttore/direttrice del dipartimento, su motivata richiesta, sentito il/la coordinatore/coordinatrice e con congruo anticipo rispetto alla scadenza per la presentazione della domanda di laurea, può autorizzare a svolgere tale compito altro/a docente.
2. Nell'elaborato, che dovrà rispondere ai criteri fondamentali della scrittura scientifica, il/la laureando/a dovrà dimostrare capacità di organizzazione coerente e di trattazione critica delle nozioni acquisite nel corso di studio nonché delle fonti e del materiale bibliografico su cui ha basato il proprio lavoro. Alla prova finale sono attribuiti 6 CFU.
3. Il calendario delle prove finali prevede di norma sei sedute, articolate in tre sessioni, nei mesi di luglio, ottobre, dicembre, febbraio, marzo e maggio. La domanda di laurea viene presentata rispettando le scadenze e le modalità previste dalla Segreteria Studenti.

4. La commissione giudicatrice della prova finale è nominata dal/dalla direttore/direttrice del dipartimento su proposta del/della coordinatore/coordinatrice ed è composta da un/a presidente e da almeno 4 membri effettivi e 2 supplenti. I/Le componenti della commissione (effettivi e supplenti) che per gravi e giustificati motivi siano impossibilitati ad assicurare la loro presenza sono tenuti a darne immediata comunicazione, in forma scritta, al/alla presidente della commissione, al/alla direttore/direttrice del dipartimento e al/alla coordinatore/coordinatrice, che provvederanno alla loro sostituzione. Il/La relatore/relatrice, in caso di assenza, dovrà inviare alla commissione una relazione scritta.

5. La commissione giudicatrice della prova finale esprime la sua valutazione in centodecimi. Il voto minimo per il superamento della prova è di sessantasei centodecimi. Il voto della prova finale viene determinato partendo dalla media dei voti degli esami sostenuti pesati secondo i crediti (media ponderata). Al valore così ottenuto si applica la seguente formula: $\text{media ponderata} / 3 \times 11$. Al voto così ottenuto la commissione può aggiungere fino ad un massimo di 5 punti e può, con giudizio unanime, concedere al candidato la lode, qualora la votazione raggiunga 110/110.

6. Su richiesta dello/a studente/studentessa e a insindacabile giudizio del/della relatore/relatrice l'elaborato può essere redatto in lingua inglese.

Art. 12 - Passaggi, trasferimenti, abbreviazioni di corso e riconoscimento crediti

1. Le procedure e i criteri generali di Ateneo per i passaggi da altro corso di studio dell'Ateneo, i trasferimenti da altro Ateneo, le abbreviazioni di corso e il relativo riconoscimento dei crediti maturati dallo studente e dalla studentessa sono definiti dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, e riportati annualmente nella Guida dello Studente, pubblicata sul sito istituzionale di Ateneo.

2. Il Consiglio di dipartimento, sentito il/la coordinatore/coordinatrice, delibera sulle singole richieste, valutando i crediti acquisiti e riconoscendo, ai sensi delle leggi vigenti, eventuali riconoscimenti nel caso di titoli conseguiti in Atenei stranieri.

3. Il numero dei crediti riconosciuti, che dovranno comunque essere coerenti con le attività formative previste dall'ordinamento didattico del corso di laurea, è determinato come segue:

a) a corsi sostenuti presso Università italiane secondo il vecchio ordinamento sono assegnati 12 crediti, o 6 crediti nel caso di corsi "semestrali";

b) a corsi espressi secondo lo *European Credit Transfer System* sono assegnati i crediti previsti;

c) le attestazioni di esami sostenuti senza l'indicazione del numero di CFU conseguiti possono essere valutate entro un massimo di 12 CFU, computando 1 CFU ogni 6 ore di lezione;

d) le attestazioni di attività che non fanno esplicito riferimento a un esame di profitto possono essere valutate nell'ambito delle "Altre attività formative";

e) in caso di riconoscimento di esami parziali la registrazione in carriera verrà effettuata solo al completamento dell'esame;

f) il Consiglio può arrotondare i CFU riconosciuti per esami sostenuti nella carriera pregressa, risultanti dal calcolo matematico e ricondurli ad insegnamenti attivi nell'Ateneo (anche con diversa denominazione) corrispondenti, per settore disciplinare o per contenuti;

g) è, inoltre, prevista la possibilità di riconoscere crediti per conoscenze e abilità professionali certificate, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario, alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso. La valutazione, caso per caso, del numero di crediti da riconoscere nei limiti previsti dalla normativa vigente è basata sulla rispondenza delle attività agli obiettivi formativi del corso di studio e dell'impegno richiesto da tali attività.

4. Con un numero di CFU riconosciuti pari o superiore a 60 lo/la studente/studentessa sarà iscritto/a al secondo anno, con un numero pari o superiore a 120 al terzo anno di corso.

5. Lo studente o la studentessa può ottenere il riconoscimento di CFU relativi ad attività di stages e tirocini (per le quali è attivo presso la Macroarea l'Ufficio tirocini), partecipazione a convegni e ad iniziative formative

direttamente professionalizzanti. Prima di intraprendere tale attività, qualora non si tratti di iniziative direttamente promosse dal corso di studio o da esso già riconosciute, lo/la studente/studentessa è tenuto/a a chiedere, tramite le rappresentanze studentesche, al coordinatore/alla coordinatrice un giudizio preventivo di conformità tra la sua natura e gli sbocchi professionali del corso di laurea, presentando una sufficiente documentazione sulle attività che saranno svolte. La valutazione di merito in ordine alla coerenza di tali attività formative con gli obiettivi specifici del corso di studio spetta comunque al Consiglio di dipartimento, anche laddove tali iniziative siano ricomprese nel quadro di convenzioni di Ateneo o siano regolarmente riconosciute da altri corsi di studio.

6. Alla fine dell'attività lo studente o la studentessa deve chiedere il riconoscimento dei CFU, allegando un'adeguata certificazione. Nel caso in cui l'attività abbia attinenza con uno specifico insegnamento attivato dal corso di laurea in Lettere, la relazione dello/a studente/studentessa può essere accompagnata da un giudizio del/della titolare dell'insegnamento ai fini della successiva delibera del Consiglio di dipartimento. Di norma, il computo dell'impegno dello studente o della studentessa per tali attività corrisponde a 25 ore di lavoro per ciascun CFU, fino ad un massimo di 6 CFU. La registrazione nella carriera dello/a studente/studentessa avverrà solo dopo il conseguimento del numero totale di CFU previsto dal piano di studio per questa tipologia di attività formativa.

Art. 13 – Studenti, studentesse a tempo parziale

1. La studentessa o lo studente che per ragioni di natura lavorativa, familiare, medica, personale e assimilabili, ritiene di non poter dedicare alla frequenza e allo studio le ore annue previste come standard dell'impegno, può scegliere di iscriversi a tempo parziale. Lo/La studente/studentessa che sceglie il regime a tempo parziale vede aumentare gli anni di corso a fronte di una riduzione della tassazione prevista per la classe contributiva del corso di studio.

Le relative procedure sono definite annualmente dall'Ateneo e riportate nella Guida dello Studente.

Art. 14 - Mobilità degli studenti e opportunità all'estero

1. Per l'organizzazione di periodi di mobilità internazionale il corso di studio usufruisce dell'assistenza dell'Ufficio Erasmus della Macroarea di Lettere e Filosofia. Tutte le informazioni sui bandi, le borse e le diverse opportunità previste per gli studenti e le studentesse sono disponibili sul sito della Macroarea di Lettere e Filosofia e vengono continuamente aggiornate.

2. La mobilità degli studenti e delle studentesse verso università estere è autorizzata dal Consiglio di dipartimento, che si esprime verificando gli insegnamenti riconoscibili, tra quelli proposti dallo/a studente/studentessa, presa visione dei programmi dei corsi (*learning agreement*). Al termine del suo soggiorno, lo/la studente/studentessa deve produrre attestazione del periodo di studio trascorso all'estero e del programma svolto in coerenza con il *learning agreement* preventivamente approvato, delle eventuali prove sostenute e dei voti riportati con riferimento a ciascun insegnamento per cui chiede il riconoscimento. Il Consiglio di dipartimento, una volta verificata la corrispondenza del lavoro svolto con il *learning agreement*, ratifica il riconoscimento dei crediti conseguiti. Qualora i crediti acquisiti si riferiscano a insegnamenti diversi rispetto a quanto autorizzato, il Consiglio di dipartimento di riferimento ne stabilisce l'eventuale riconoscimento.

Art. 15 - Opportunità per gli studenti e le studentesse

1. L'Ateneo promuove numerose opportunità a favore degli studenti e le studentesse iscritti/e tra le quali borse di studio, premi per merito, borse di ricerca, bandi per attività di tutorato e attività di collaborazione part-time, viaggi di istruzione, contributi per iniziative culturali, convenzioni e agevolazioni. Tali iniziative sono sempre adeguatamente pubblicizzate sul sito di Ateneo all'indirizzo <http://web.uniroma2.it>.

Art. 16 - Orientamento e tutorato

1. Il coordinatore o la coordinatrice assume tutte le iniziative necessarie a garantire la coerenza fra l'attività di tutorato svolta all'interno del corso di studio e la disciplina dell'orientamento dettata dall'apposito Regolamento di Ateneo.

2. L'attività di tutorato, sotto la responsabilità del/della coordinatore/coordinatrice, è normalmente svolta per ogni studente/studentessa dai/dalle docenti nell'ambito delle attività dei corsi. Il Consiglio di corso di studio può anche decidere di assegnare a ciascun/a iscritto/a un/a tutor personale, che lo/a accompagni in tutto il suo percorso. Per quanto riguarda in particolare i Piani di studio, gli studenti faranno comunque riferimento ad un/a docente responsabile per ogni curriculum, designato dalla Commissione didattica.
3. I/Le docenti, anche per garantire l'efficacia e la continuità dell'azione di orientamento e tutorato, assicurano di norma almeno due ore di ricevimento in almeno un giorno a settimana nel periodo fra il 15 settembre e il 15 giugno. È possibile in casi particolari, su richiesta dell'interessato al/alla direttore/direttrice del dipartimento e dietro approvazione del/della coordinatore/coordinatrice, dare cadenza quindicinale all'orario di ricevimento. I/Le docenti comunicano sul sito del corso di studio l'orario di ricevimento e le eventuali sospensioni, preventivamente autorizzate dal/dalla direttore/direttrice del dipartimento quando riguardano due o più settimane consecutive e sempre nel caso di cadenza quindicinale. I/Le docenti garantiscono comunque la loro disponibilità, previo appuntamento, anche al di fuori dell'orario di ricevimento e rispondono tempestivamente alle e-mail di studenti e studentesse.
4. È attivo presso la Macroarea lo "sportello orientamento studenti/studentesse", che fornisce supporto tecnico per la compilazione del piano di studio e assistenza didattica.
5. Il corso di studio partecipa attivamente alla organizzazione e realizzazione delle attività di orientamento in ingresso organizzate dalla Macroarea in collaborazione con l'Ateneo.

Art. 17 - Tirocini curriculari e placement

1. Tutte le informazioni relative alle iniziative adottate dal corso di studio per la gestione delle attività di tirocinio curriculare e di placement, volte a facilitare l'incontro tra studenti/studentesse e laureati/e e il mondo del lavoro, sono disponibili sul sito della Macroarea di Lettere e Filosofia e vengono continuamente aggiornate.

Art. 18 - Obblighi degli studenti

1. Gli studenti e le studentesse sono tenuti a tenere in debito conto tutte le informazioni e le istruzioni pubblicate sui siti istituzionali e a uniformarsi alle norme legislative, statutarie, regolamentari e alle disposizioni impartite dalle competenti autorità per il corretto svolgimento dell'attività didattica e amministrativa.
2. Gli studenti e le studentesse sono tenuti a comportarsi in modo da non ledere la dignità e il decoro dell'Ateneo, nel rispetto del Codice etico, in ogni loro attività, ivi comprese quelle attività di tirocinio e stage svolte presso altre istituzioni nazionali e internazionali.
3. Eventuali sanzioni sono comminate con decreto del/della Rettore/Rettrice, secondo quanto stabilito nelle disposizioni vigenti e dallo Statuto di Ateneo.